



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2012
(OR. en)**

7883/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0046 (NLE)**

**WTO 110
AGRI 160
UD 82
OC 145**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.4.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ... del ..., pag.

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹ ("NC").
- (2) Tali negoziati hanno dato luogo agli accordi in forma di scambi di lettere siglati con la Thailandia il 22 novembre 2011 e con il Brasile il 7 dicembre 2011 ("accordi").
- (3) Conformemente alla decisione .../2012/UE del Consiglio, del ...^{*2}, gli accordi sono stati firmati a nome dell'Unione il ...^{**}.
- (4) È opportuno approvare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

^{*} GU: si prega di inserire la data e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 7879/12.

² GU C ... del ..., pag.

^{**} GU: si prega di inserire la data della firma degli accordi di cui ai documenti 7884/12 e 7885/12.

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste negli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: si prega di accludere gli accordi di cui ai documenti 7884/12 e 7885/12.